

Un incontro necessario: la giustizia relazionale come intersezione tra abolizionismo e questione di genere / A needed encounter: Relational justice as an intersection between abolitionism and gender

AG AboutGender
2025, 14(28), 156-176
CC BY

Ludovica Cherubini Scarafoni

University of Palermo, Italy

Abstract

Starting from a broadly abolitionist standpoint, this contribution aims to offer an analysis of what will be defined as “relational justice”, a category that opens up possibilities for the identification of forms of conflict resolution that are alternative to the penal system framework. After outlining the necessary theoretical premises, the analysis engages with *La trama alternativa* by Giusi Palomba, which explores the field of the so-called transformative justice - starting from an episode of gender-based violence. Within this framework, the gender issue emerges as both intertwined and compatible with an abolitionist approach, given the various forms the latter can take. Through the encounter between these two perspectives, the goal is to uncover deeper meaning in relation to alternative practices of engaging with conflicts with criminal relevance. By moving beyond an offender-centered perspective, the multiple subjectivities involved in what the criminal justice system reduces to a mere criminal act can emerge, thus opening the way to strategies for reclaiming conflict.

Keywords: abolitionism, gender issue, relational justice, transformation, restoration.

Per una giustizia relazionale: origini e fondamenti teorici entro il panorama abolizionista

Parlare di giustizia relazionale significa far riferimento ad un movimento-tendenza entro cui far rientrare pratiche di risoluzione dei conflitti di rilevanza criminale alternative al diritto penale, nell'intento primario di scardinare la centralità di quest'ultimo, ormai pervasiva e ricorrente, in particolare nella sua declinazione securitaria postmoderna. L'aggettivo *relazionale* si confà innanzitutto con la necessità di adozione di un linguaggio diverso, lungi da quello diffuso su vari livelli che trova le sue origini sul terreno del punire. Contestualmente, la categoria individuata riesce a far emergere l'idea della relazione che le pratiche di giustizia alternativa cercano di rivalutare, partendo da una critica relativa all'eccessiva astrattezza del diritto penale che cristallizza dinamiche relazionali entro la rigidità di logiche gerarchiche, riflesso di quelle di potere.

In questo senso, la relazione permette di guardare all'oggetto del presente contributo attraverso uno sguardo differente che rientra sotto ciò che generalmente chiamiamo abolizionismo, facendone emergere la versatilità e la possibilità di connessioni che esso offre. È in questo senso che la questione di genere non può essere separata rispetto a propositi abolizionisti e se ne ha conferma nel momento in cui ci si avvicina ai femminismi, in particolare a quelli nero e decoloniale, che hanno fatto emergere interrelazioni inattese nel terreno di usuali pratiche discorsive, offrendo anche a livello metodologico prassi nuove che si muovono sulla stessa linea che l'abolizionismo stesso propone (Davis, 2018).

Nella ricerca di un rigore definitorio, spesso disatteso nel momento in cui si parla genericamente di abolizionismo, è necessario cercare di chiarire cos'è e cosa non è, nonostante possa sembrare contraddittorio fare lo sforzo di porlo entro confini definiti data la sua intrinseca natura prospettica e sconfinata. A questo fine, è necessario recuperare categorizzazioni che, a monte, siano d'aiuto ad inquadrare meglio la giustizia relazionale e a cercare di trovarle una collocazione. In particolare, vale la pena recuperare la distinzione classica proposta da Pavarini (1985), risalente ma sempre attuale, tra “abolizionismo istituzionale” e “abolizionismo penale” (p. 525; vedi anche Ferrajoli, 1989, p. 234): la prima si inquadra entro una logica riformatrice, comprendendo quei posizionamenti tesi a ridurre il ricorso al penale e ad una critica delle “istituzioni totali” (Goffman, 1968, p. 29); la seconda, al contrario, ricomprende posture tese a superare completamente il ricorso allo strumento penale, partendo dalla messa in discussione della sua legittimità, del suo ruolo nella società e delle sue finalità.

Seguendo questa distinzione, la giustizia relazionale si inserirebbe entro il panorama “abolizionista penale”, ricomprendendo al suo interno varie pratiche di giustizia alternativa; in particolare, quella riparativa — tradotta dalla formula “restorative justice” — e la giustizia trasformativa. Nonostante la possibilità di un loro compendarsi entro l’ampia cornice relazionale, ci pongono tuttavia di fronte alla necessità di considerarne le specificità e quindi anche elementi di conflitto dirimenti. Posto che ciò sarà oggetto dei paragrafi successivi è necessario fin dall’inizio chiarire che la declinazione di relazionale qui proposta rientrerà in una proposta trasformativa, al fine di ricercare un’intersezione tra abolizionismo e questione di genere. Tuttavia, per comprenderne la sostenibilità, risulta imprescindibile fare un passo indietro per capire come si arriva alla messa in discussione dello strumento penale, considerandone inevitabilmente potenzialità e limiti.

Perché parlare di abolizionismo?

Nella ricerca di una base sostanziale, che sradichi l’abolizionismo dalle opinioni circa la sua dimensione utopica, inizierò da una citazione di Vincenzo Ruggiero (2011) che a mio parere ha il pregio di rafforzare la legittimità *tout court* di questa postura:

“per abolizionismo si intende una scelta analitica al cospetto della questione criminale e della risposta istituzionale, [...] una prospettiva dalla quale si osserva il crimine e una maniera altra di guardare alla legge” (p. 1).

A partire da questo tentativo definitorio di una proposta che offre uno sconfinamento, concettuale e pratico, bisogna fare un passo indietro per comprendere da dove nasca questa necessità. In un lavoro a ritroso come quello in cui mi muoverò, pare imprescindibile iniziare ponendosi un interrogativo, nel tentativo sia di comprendere la tensione di una postura abolizionista, sia il ribaltamento che quest’ultima tenta di effettuare. Di fronte al verificarsi di un fatto che rientra nella nozione di crimine, la domanda che siamo abituati a porci è “quale pena applicare?”. Avvicinarsi all’abolizionismo significa decostruire e ricostruire, entrando in un meccanismo che parte dal proporre interrogativi differenti, frutto dell’adozione di lenti diverse attraverso le quali guardare il crimine. Di conseguenza, piuttosto che chiedersi quale pena applicare, risulta rilevante chiedersi “come punire?” e, dentro la cornice di una giustizia relazionale, “se e perché punire?”. Queste domande vedono la propria origine entro una visione chiara e non edulcorata dell’apparato sociale e del suo rapporto con le istituzioni che lo governano.

Per questo, nella logica abolizionista, la nozione di crimine risulterebbe riduttiva e astratta dalla complessità che, contrariamente, caratterizza la società nella sua interezza e conflittualità. Pertanto, è necessario partire dall'idea per cui il crimine sia piuttosto il prodotto di un lavoro artificiale, una costruzione intricata e influenzata da logiche di potere che caratterizzano i rapporti sociali, lungi dalla pretesa neutralità che non trova riscontro nelle prassi e che edulcora le differenze sociali che compongono la sua natura conflittuale.

Questi presupposti minimali pongono una base iniziale per comprendere da dove nasce una postura critica rispetto agli strumenti che vengono forniti per la gestione del conflitto, a loro volta basati su un concetto generico e acritico di ordine che appiattisce la realtà delle cose.

Seguendo la linea proposta da Mosconi (2024), che recupera l'impostazione *marxiana* del rapporto tra struttura e sovrastruttura, si può ulteriormente comprendere la messa in discussione del crimine, da intendere come parte delle complesse dinamiche strutturali rispetto a cui lo stesso si rapporterebbe come sovrastruttura. Detto ciò, procedendo in un ragionamento progressivo e di imprescindibili connessioni, il sistema penale e la pena in generale – ma in particolare quella carceraria – vanno interpretati come *longa manus* di questo assetto, rimescolando e decostruendo categorie ormai date per assodate; contestualmente, questa linea ci permette di far emergere lo sguardo binario che attraversa e caratterizza la società, entro cui elementi distonici, devianti, vengono inseriti all'interno di una rigidità categorica manichea, esplicitata nei binomi del buono/cattivo, normale/deviante, vittima/carnefice e così via. Dent et al. (2022), citando Stuart Hall, affermano che “L'abolizionismo ha svincolato il crimine e la pena” (p. 69), una proposizione necessaria a spiegare un processo di “svincolamento” tra crimine e pena *tout court* che spinge verso la possibilità di “rivincolare la carcerazione” (p. 69) – e aggiungerei la pena in generale¹. Ciò vuol dire risignificarle e tenere conto del loro complesso condizionamento che ci obbliga ad allargare lo sguardo, fuori dagli schemi precostituiti entro cui ci muoviamo sovente. Pertanto, risulta imprescindibile chiarire che “qualsiasi concetto o fenomeno nella sua complessità non è pensabile o conoscibile se non nella interrelazione/mediazione con il suo altro” (Marino, 2019, p. 14).

In questa cornice relazionale, questo sguardo permette di superare una visione universalistica ed essenzializzante che trova una sua corrispondenza nel concetto di uguaglianza, secondo la sua declinazione formale, che restituisce la propria insostenibilità nel momento in cui se ne osservano i risvolti sostanziali, che mettono in luce il confinamento della diversità, rispondendo alle categorie immobili che, a livello giuridico ma non solo, non contemplano la complessità delle necessità e dei bisogni di ognuno, rischiando di “rendere pacifica l'esclusione” (Baratta, 2019, p. 25). In

¹ Slegare pena e crimine da un rapporto di causa effetto permette di comprenderne il reale rapporto, fuori dalla convinzione di una diretta proporzionalità. A questo proposito vedi Sobrero & Croce (2019, p. 87). Vedi anche Davis (2022, p. 105);

particolare, nel diritto penale, ciò risulta ancora più chiaro nella sua tendenza ad esacerbare il concetto funzionalista per cui ci sarebbe un “consenso culturale” (Mantovan, 2021, p. 120) coincidente con la natura della società, caratterizzato da una serie di valori comuni minimi che ne compongono la “coscienza collettiva” (Durkheim, 2021). Pertanto, nel percorso di decostruzione che si intende qui perseguire, ciò detto finora fonda una serie di questioni specifiche che esplicano le problematiche e contestuali crisi che concernono la penalità generalmente intesa.

Ciò ci spinge a scendere verso le ragioni del punire, per cui risulta rilevante la ricostruzione di Mosconi (2011; 2024) che parte dalla crisi delle funzioni ufficiali della pena: retribuzione, rieducazione e prevenzione. Attraverso uno sguardo pragmatico, appare evidente come esse siano state e siano ancora oggi sistematicamente disattese dal diritto penale, se non entro la cornice di una società dove si vogliono mantenere e riprodurre determinare ruoli di potere, riflesso della tutela di pochi a scapito di molti, solitamente coincidenti con le soggettività subalterne.

Questo ragionamento assume maggiore chiarezza se ci focalizziamo sulla pena carceraria. Partendo dal ribaltamento dell’idea aprioristica e affermata su vari livelli che il carcere per come lo conosciamo oggi sia un’istituzione sempre esistita, si può ragionare sul suo ruolo e, contestualmente, le sue funzioni. Infatti, la storia del carcere ci ricorda che in realtà si tratta di un’istituzione recente, prodotto della società moderna, nata per rispondere alle esigenze del sistema capitalista emergente in vista di un processo di “civilizzazione” generalmente inteso, qui principalmente rilevante da un punto di vista socio-giuridico (Melossi & Pavarini, 1979). Prima di questo momento, la pena consisteva in una sofferenza corporale a cui il reo veniva sottoposto pubblicamente, fuori da una logica di privazione della libertà livellata su una dimensione temporale. In questo percorso civilizzatore, in realtà, si è assistito al passaggio da “un’arte di punire all’altra” (Foucault, 2014, p. 282), formula che ci pone immediatamente di fronte al cambiamento delle modalità punitive di gestione della questione criminale. Lontana dallo sguardo dei più e da una logica di mera afflizione del corpo, la pena diviene strumento per arrivare all’anima del condannato, sottendendo la necessità di una sorta di catarsi, lenta e formalmente meno afflittiva, funzionale a riparare il danno arrecato alla società. Ciò cammina di pari passo con la finalità di reinserimento all’interno di quest’ultima, parte di un processo di rieducazione, fonte di una garanzia di difesa e protezione da coloro che hanno violato il patto sociale – o contratto sociale *hobbesiano*. La nascita del carcere, infatti, assume ancora più valore se inserita nella violazione di quest’ultimo, funzionale ad una difesa dal ritorno ad una società naturale, etichettata come sintesi di barbarie e inciviltà.

Guardare il carcere attraverso la lente del nuovo modello sociale, politico, culturale ed economico, permette di individuare il prototipo soggettivo universale attorno a cui ruota il nuovo sistema, primariamente quello giuridico, coincidente con l’idea dell’uomo razionale, solitamente maschio, bianco, proprietario e possibilmente protestante (Melossi & Pavarini, 1979; Federici,

2023). Caratteristiche a cui, oggi, potremmo aggiungerne altre, come quella di etero e abile. Questo modello guida il nuovo assetto sociale sin da una fase protocapitalista, seguendo le direttive di produttività e disciplina come strumenti per educare le masse contadine, fuggite dalle campagne verso le città, ai valori della nuova società che andava affermandosi (Melossi & Pavarini, 1979)². Sarà l'avvento della Rivoluzione Industriale a defilare i propositi produttivi, lasciando emergere il profilo disciplinare che rende la prigione prevalentemente sito di controllo e sorveglianza, entro una costante cornice rieducativa/riabilitativa che nel tempo si è plasmata in varie forme.

Nella mobilità che caratterizza le dinamiche e la vita dell'istituzione carceraria, la post-modernità fa emergere una convivenza costante e disordinatamente alternata tra contenimento e disciplina, entro confini mobili che confermano il carcere come istituzione che vive nell'informalità e discrezionalità, ancora più evidenti e strumentali alla sopravvivenza di chi la vive e attraversa toccandone con mano la sua torsione odierna. Infatti, oggi il carcere dimostra di essere primariamente inquadrabile entro le vesti di un contenitore di scarto sociale, necessario a gestire il crimine e non ad eliminarlo (Campesi, 2007) e di un luogo dove ospitare coercitivamente coloro che non trovano spazio nella società "libera". Entro l'idea di infondatezza della pena declinata nei termini delle sue funzioni ufficiali, efficaci limitatamente entro una visione binaria del contesto sociale, è fondamentale riprenderne gli obiettivi celati proposti da Thomas Mathiesen (1996) entro una serie di specifiche funzioni – *depurativa, debilitante, diversiva, simbolica e proattività* (p. 7) – dichiarative della volontà di conservazione dell'ordine sociale, di stigmatizzazione della diversità e di distogliimento dell'attenzione dalle diseguaglianze prodotte dal potere.

Proseguendo l'analisi secondo la ricostruzione di Mosconi (2011; 2024), assumono rilevanza altri aspetti. In primo luogo, il paradosso della natura della pena, secondo cui più è evidente la crisi del sistema in cui essa è inserita, più l'uso della stessa trova consenso e si rafforza – ciò vale in particolare per la pena detentiva. Questo può portarci a ragionare sulle basi della sua fondatezza e resistenza che potrebbero spingere a pensare la crisi come potenziale fonte di sostentamento del sistema stesso. Infatti, è significativo l'evidente contrasto tra la pervasiva necessità di sicurezza costruita e costantemente richiamata dagli attori politico istituzionali e l'effettiva rispondenza di certe scelte politiche in suo nome. Quest'ultime fanno del penale e della sua simbolicità uno strumento malleabile – nonostante se ne ricordi costantemente e formalmente la natura di *extrema ratio* –, declinabile a seconda delle esigenze di breve termine inerenti sia a strategie di controllo sociale, che di garanzia e costruzione di consenso popolare³.

² Melossi (1979) riprende la marxiana "accumulazione originaria" come innesto di un'intensa urbanizzazione e base per nuove strategie punitivo-educative, prima rinvenibili nella forma delle case di lavoro poi nelle vesti effettive di carceri moderne. Ciononostante, è interessante notare come, al di là delle differenze nominali, non ci fossero significative differenze sostanziali.

³ È su queste basi che avanza il cosiddetto "populismo penale"; a riguardo vedi Anastasia (2024).

A questo punto, emerge il tema della complessità del diritto entro cui prende spazio la discrasia tra produzione di norme e la loro effettiva applicazione ed esecuzione (Mosconi, 2011, 2024). Il sostrato di eccessiva rigidità entro cui le logiche giuridiche vivono, a fronte della complessità dei campi di applicazione che sovente non rispecchiano, si traducono in una applicazione arbitraria guidata da meccanismi di selettività che potremmo racchiudere entro la logica intersezionale di razza, classe e genere (Crenshaw, 1991). Non è un caso che la figura del criminale venga sempre ricondotta a delle categorie sociali dai tratti ben precisi, etichettate e stigmatizzate entro una logica di totale astrazione, dove l'individuo viene definito entro i confini dell'atto deviante, nonostante sia inserito in un apparato complesso e strutturalmente diseguale, frutto delle relazioni di potere di cui questi meccanismi sono espressione⁴. Attraverso questi processi definitori declinati in termini binari si finisce per rafforzare luoghi comuni veicolati principalmente dalle direttive della sicurezza, del pericolo e del nemico.

Infine, Mosconi (2011; 2024) individua un nocciolo duro che sostenta la pena, ma che contestualmente ne esplica in maniera corretta il paradosso intrinseco: la necessità di tutela dai pericoli della società, la normalità come etichetta e status garante di maggior affidabilità sociale, il bisogno di vendetta e la carenza di un supporto sociale necessario per il reinserimento.

Questi aspetti, la cui solidità si intreccia con la crisi di cui si è parlato finora, risultano specchio di un innesto strutturale, entro l'ottica di una connessione costante tra istituzione detentiva, uso (e abuso) della penalità e contesto sociale. Seguendo un filo rosso che fa della penalità una presenza stabile, in un movimento ondulato costante, il legame suddetto ci dimostra sovente come questa connessione sia sempre più stretta e che, dietro alle funzioni dichiarate di rieducazione e prevenzione, si cela la volontà politica di farne strumento di risposta alle esigenze sociali (Mellino, 2018).

A partire da questa ricostruzione, l'obiettivo presente è quello di recupero di una visione della realtà come entità complessa che, nella relazione con lo strumento penale, è restituita entro presupposti minimali che edulcorano i bisogni effettivi delle soggettività. Questi ultimi risultano direttive primarie per assumere una posizione abolizionista, che li pone in posizione preminente, punto di partenza e non potenziale destinazione finale. In questo senso, Mosconi (2011) parla dell'abolizionismo come pratica che parla ai soggetti nella riscoperta di relazioni e voci spesso silenziate in una spirale omologante. Avvicinarsi a questo sguardo, pertanto, significa riconoscersi reciprocamente, rompere le distanze e interrogare criticamente le categorie che strutturano la convivenza sociale. Lo sforzo è molteplice ed è interconnesso a teorie e pratiche plurime che necessariamente puntano verso l'obiettivo finale di proposta di una società diversa.

⁴ Su questo vedi teorie dell'etichettamento ("labelling theories").

Una prassi trasformativa come gancio tra abolizionismo e questione di genere

Date le premesse teoriche finora enunciate, è necessario muoversi verso il tentativo centrale del presente contributo di intrecciare il tema del genere alla postura abolizionista. Per avallare il presupposto che quest'ultima sia prima di tutto una pratica, si partirà dal testo *La trama alternativa* (Palomba, 2023), che prende il via da un caso di violenza di genere, tema di snodo di tutto il libro, per riflettere sull'intreccio tra posture femministe e abolizioniste e che permette di osservare le pratiche alternative al penale fuori dai contesti istituzionali. In particolare, all'interno di questo contributo lo scritto si pone, da un lato, come espediente narrativo, dall'altro, come caso teorico. Inteso in questo duplice senso, il testo di Palomba permette di indagare un fenomeno più complesso in maniera più chiara e diretta, permettendo soprattutto di porre al centro le voci delle soggettività coinvolte in un percorso che renda possibile un dialogo tra teoria e prassi.

Nella ricerca di protagonisti della storia potremmo individuare l'autrice, Bernat – legato a Palomba da un rapporto professionale, di amicizia e militanza – e Mar, anche se questa ricerca non risponde alle dinamiche della stessa. Infatti, il filo che attraversa la narrazione vuole costruire un percorso comunitario che, attorno al caso di violenza che coinvolge direttamente Mar e Bernat, vuole allargare i confini di risoluzione del conflitto attraverso il coinvolgimento della comunità, in questo caso specifico il quartiere barcellonese abitato dai tre.

Il presupposto di partenza di un percorso collettivo è che la violenza agita non sia un fatto personale, ma, al contrario, riguardi l'intero assetto di quella comunità specifica che andrà coinvolta direttamente, portandoci già a comprendere la distanza dall'idea di responsabilità personale che sta alla base del processo penale. Questo sradicamento avviene anche a livello linguistico, sia dal ripensamento della categoria di crimine – che Louk Houtsman (2001), al contrario, propose di sostituire con “situazioni-problemi” (p. 45) – e che nel testo rileva nei termini di azione/fatto o violenza agita; sia in riferimento alle soggettività che prendono parte a questo percorso. In particolare, Mar e Bernat, i quali non risponderanno al binomio vittima/reo - e nemmeno a imputato o predatore/carnefice, come proporrebbe il linguaggio *mainstream* -, ma rispettivamente a “sopravvivente” e “colui che ha inferto il danno”.

Il percorso prende via dalla volontà espressa da Mar di intraprendere una strada alternativa al processo penale a fronte dell'accusa di abuso agito nei suoi confronti da Bernat. Da questo momento in poi si costituiscono due gruppi di supporto, uno per Mar e uno per Bernat, la cui divisione non esclude la possibilità di un supporto reciproco guidato dalla necessità non di stabilire la verità, ma piuttosto indagare cause e conseguenze dell'azione. Si può intuire fin dall'inizio come, nonostante il coinvolgimento collettivo della comunità di riferimento, la messa in discussione sia

anche personale⁵, prima di tutto per il rapporto tra l'autrice e Bernat, tanto che Palomba utilizza il termine *strappo* per catalizzare quella situazione di apprendimento e presa di coscienza dell'accaduto.

In questa impostazione risulta rilevante evidenziare come, nel gruppo per Mar, il fatto non venga fomentato e ripetuto all'interno del percorso, nell'ottica di non rivivere il trauma attraverso il racconto, diversamente dal processo penale che risulta, al contrario, particolarmente intrusivo data la sua finalità di ricostruire e restituire una verità, purché processuale. Contrariamente, nel gruppo a supporto della sopravvivente, si cerca di capire la disponibilità e le condizioni personali di chi partecipa, al fine di superare il trauma attraverso un approccio differente, guidato dallo sguardo sul mondo che la sopravvivente stessa ha e dalla fiducia che ha nei confronti di chi partecipa.

Nel gruppo di Bernat, invece, ci sono persone individuate da Mar. Nella loro attività, si cerca di impostare una riflessione sui motivi che hanno spinto ad agire violenza, mettendo al centro la riflessione sulla sua condizione di privilegio, declinato nei termini sia di potenziale concausa della messa in atto di una condotta violenta, sia come limite alla presa di coscienza di Bernat che entro questo percorso si tenta di raggiungere. Fuori da una cognizione personale di quest'ultima e dentro una cornice relazionale, il privilegio diviene snodo di riflessione anche rispetto alle persone attorno a Bernat che, nel rapportarsi con lui, potrebbero aver contribuito a sostenere, riprodurre ed eventualmente rafforzare il suo privilegio. Entro questa circolarità cui potremmo ricondurre l'andamento di questo percorso, non mancano dissidi interni, in primo luogo, legati a resistenze da parte di chi ritiene che un percorso del genere sia un facilitatore e riproduttore del privilegio messo in discussione.

A fronte di questa prevedibile non linearità, inevitabilmente presente nella risoluzione di qualsiasi conflitto, è interessante notare come il dissidio interno e l'indisponibilità ampiamente intesa di alcuni partecipanti possano, di fatto, interrompere il percorso e riaprire potenzialmente le porte al penale che, come una presenza ricorrente, rimane sempre sullo sfondo a dimostrazione di una sorta di dominio. Questa tendenza, in particolare, è ricondotta entro i termini del c.d. "femminismo punitivo" o "carcerario" (Dent et al., 2022; Pitch, 2022) che rivendica la pena detentiva come strumento preventivo prediletto a fronte della violenza di genere, in nome di maggiore sicurezza e ordine che, come feticci, animano le politiche neoliberali di gestione della questione criminale (Pitch, 2022; Davis, 2022; Ricordeau, 2022).

⁵ Qui riecheggia lo slogan femminista "il personale è politico" secondo cui sfruttamento, violenza maschile contro le donne e violenza di genere sono problemi sistematici e non individuali-privati; allo stesso tempo, la rivalutazione del sé e il ripartire dal personale si costituiscono a loro volta come atti politici, motore di presa di coscienza collettiva. Palomba, infatti, parla di «lavoro interiore» come «attivismo» in risposta alla domanda «come possiamo cambiare il mondo se non sappiamo nemmeno gestire un conflitto interno?». Su questo tema vedi bell hooks, in particolare (2023). Vedi anche Pitch (2010).

La storia prosegue attraverso la continuazione di questo percorso che mette al centro l'emotività, la rabbia come motore, un vettore di condivisione anche con chi vorrebbe abbandonare e praticare una via ordinaria di risoluzione del conflitto. Fuori dall'idea che l'abolizionismo sia eliminazione e repressione dell'emotività che scaturisce di fronte ad un fatto, la rabbia e la sua collettivizzazione legittimano questo percorso, fungendo da presupposto indispensabile per non rinchiudere la violenza entro i confini del privato, cercando di prendersi uno spazio pubblico e tenercelo, occuparlo e sostentarlo attraverso una “rabbia produttiva”, appunto, trasformativa.

In questo modo, si ritiene che la solitudine delle sopravvivenenti, ma anche di chi ha inferto il danno, non prenderanno il sopravvento e non si richiuderanno entro le mura di un tribunale, al contrario del sopra citato “femminismo punitivo”, rappresentativo di una linea ormai diffusa di esaltazione dell'individualità e dell'empowerment femminile. Seguendo la linea del *self made men* – o *female* in questo caso –, non scompagina le logiche di potere ma le nutre e riproduce, lungi da una solidarietà che pone al centro la relazione tenendo conto delle differenze sostanziali al suo interno⁶.

Il percorso raccontato da Palomba è durato due anni, con persistenti rischi di abbandono per svariati motivi già citati, ma anche per la durata stessa, elemento non indifferente da tenere in considerazione per la sostenibilità di un percorso alternativo; al contrario, è importante non dimenticare tutto il portato del ricorso ad un processo penale che, limitandosi al sistema italiano, ha tendenzialmente una durata di gran lunga maggiore, con tutto ciò che comporta un'attesa di questo tipo in termini latamente esistenziali. La chiusura nasce dalla volontà di Mar che ritiene di non aver più bisogno di supporto ed è pronta ad incontrare Bernat, togliendo ogni limite alla sua mobilità imposto all'inizio. D'altra parte, Bernat non si ritiene pronto a chiudere, soprattutto perché nel frattempo la sua vita è cambiata e precarizzata, in termini familiari, lavorativi e militanti. Nonostante ciò, i gruppi si sciolgono e accompagnano Bernat verso la chiusura. A questo proposito, è interessante notare come in questo percorso, a differenza di quello processuale, non si possa parlare di effettiva chiusura o fine perché l'obiettivo non è ricostruire una verità, ma piuttosto lavorare su ciò che sta a monte del fatto. Per questo si parla di abolizionismo come *prospettiva*, non un obiettivo da raggiungere nel breve termine, ma una tensione che potenzialmente dura tutta la vita, inevitabilmente in linea con una logica relazionale che va nutrita perennemente. Su questa linea, risulta possibile varcare i confini posti dalla rigidità delle categorizzazioni penalistiche che tendono a distogliere lo sguardo dalla complessità strutturale.

Di conseguenza, risulta fondamentale ripensare alcuni macro-concetti come, in prima linea, quello di sicurezza (Baratta, 2019; Peroni, 2025) da inserire in uno spazio condiviso che si astenga

⁶ Vedi Peroni (2021). In particolare, in riferimento alla teoria dell'intersezionalità, spiega: “[...] scomporre il soggetto unico e bianco “Donna” e rivendicare le differenze tra donne fondate sulle diverse forme di oppressione che corrono sulle linee del colore, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e della classe” (p. 307).

dal controllo istituzionale — consistente in nuove fattispecie di reato, aggravanti ad hoc, rafforzamento delle misure cautelari e aumento del ricorso alla detenzione⁷ — e che promuova al contrario una responsabilizzazione comune. In questo modo si tenta di ridare voce ad un conflitto che diviene processo collettivo, dove autonomia, da un lato, e lotta per un cambiamento strutturale, dall'altro, possano coabitare.

Riappropriarsi del conflitto in chiave trasformativa, quindi, significa anche riprendere voce, mettendo al centro le soggettività che vivono direttamente una determinata situazione, lungi da una ricostruzione esterna ed istituzionale di un fatto vissuto direttamente perché dipende sempre chi parla e da dove (Peroni, 2021). Ciò avvicina all'approccio femminista del “posizionamento”, secondo cui l'esperienza diviene categoria analitica e quindi anche conoscenza. Come osserva Peroni però, questi approcci non hanno considerato il rischio di universalizzazione ed essenzializzazione, dai quali si esce solo mettendo al centro le relazioni di potere entro cui l'esperienza stessa è inserita, considerando le differenze di genere, classe, etnia, ecc.; limite superato dal femminismo “post-strutturalista” che ha riposto al centro il tema della relazione, considerando “i valori, l'identità, l'esperienza e la conoscenza” della persona con cui ci si rapporta (Peroni, 2021, pp. 315-316)⁸.

Recuperare questa complessità costituisce l'anima di un processo trasformativo che non vuole riparare e tornare a ripristinare l'ordine precedente, ma ribaltare radicalmente le condizioni che sottostanno al tessuto sociale, mettendone in discussione le radici che fondano le varie espressioni della violenza, in particolare quella di genere (Re, 2024). Nonostante la reticenza ad abbandonare la punizione come soluzione, la realtà ci dimostra l'inefficacia del ricorso a strumenti ordinari, in termini primariamente di prevenzione. Un risultato che ha risvolti negativi prima di tutto per le fasce marginali della società; seguendo le orme dell'abolizionismo, al contrario, pone di fronte alla necessità di riconsiderare i bisogni di tutte e tutti, ripartendo (forse) proprio dal margine (hooks, 2020)⁹.

Ad ogni modo, ciò che sta davanti a noi è che, come osserva Palomba (2023), “abbiamo relegato ai margini il compito di pensare ad alternative, [...] affidando questo ruolo alle persone che sono costrette a farlo per la sopravvivenza delle loro comunità” (p.131) in risposta ad una realtà di

7

⁸ Qui Peroni fa riferimento all'approccio *post-strutturalista* come metodo di indagine della relazioni di potere non solo nel mondo esterno, ma anche entro i confini della ricerca; infatti, tra chi ricerca e chi viene indagato deve instaurarsi un legame di solidarietà e fiducia tale per cui la conoscenza venga co-costruita, ma soprattutto influenzata dall'esistenza e dalle condizioni di chi è oggetto della ricerca, sradicandone questa condizione oggettificante ed estrattivista per restituire un qualcosa che sia al contrario frutto di interazione e di maggior equilibrio tra le posizioni delle parti, con l'obiettivo di rompere una logica di dominio e potere di cui la costruzione di conoscenza è spesso intrisa.

⁹ Vedi anche Alessandro Baratta (2019), nella parte in cui parla della necessità di un diritto penale costruito sui bisogni delle soggettività oppresse; nonostante rimanga entro una cornice penalistica qui messa in discussione, si affianca alla necessità di riconoscere i bisogni che il diritto penale egemonico non riconosce, nonostante la sua pretesa e dichiarata neutralità, mostrandosi contrariamente come strumento limitato alla tutela degli interessi di pochi e quindi espressione di una disuguaglianza sostanziale sistemica.

diffuso abbandono istituzionale e, contestualmente, di de-responsabilizzazione statale nella costruzione e garanzia di un diffuso benessere sociale. La trasformazione non può che partire da questa constatazione, ma contestualmente non può rischiare di isolarsi. Ecco che il femminismo abolizionista, attraverso la messa in discussione di concettualizzazioni date per assodate, mette in discussione l'isolamento in tutti i sensi, attraverso la ricerca e la creazione di “nuovi spazi di lotta” che uniscono più dimensioni sotto profili inediti (Dent et al., 2022). In questo senso il “futuro desiderato” non può che iniziare “dai passi fatti nel presente necessari a raggiungerlo” (Palomba, 2023, p. 89).

Affinità e divergenze tra pratiche alternative: la giustizia riparativa nel panorama italiano

Seguendo la ricerca di una trama alternativa, va la pena trattare del modello c.d. *riparativo*, che è ormai il più attuale e centrale nel dibattito italiano relativo alle pratiche di giustizia alternativa al penale. Tradotto dalla formula inglese *restorative justice*, si tratta di un approccio volto a ripensare la logica del reato e il ruolo della vittima, ponendola al centro della risoluzione del conflitto nel tentativo di distaccarsi dall'approccio reo-centrico del penale e costruendo un assetto di orizzontalità delle scelte tra questa, autore e comunità, riconsiderando l'*agency* della persona offesa spesso defilata nei modelli di giustizia retributiva e risocializzante/riabilitativa (Caselli, 2024). In realtà, l'idea di riparare la frattura derivante dall'azione criminosa è risalente. Essa, infatti, proliferava dalla logica retributiva della pena, declinata perlopiù in termini di vendetta. Questo modello, al contrario, si fonda su azioni utili a sanare la ferita causata attraverso il coinvolgimento di più soggettività poste su una base relazionale orizzontale.

La diffusione di questo modello a livello internazionale ha avuto inizio a partire dagli anni Settanta, presentandosi sotto varie forme e con caratteristiche differenti. In particolare, vale la pena ricordarne la declinazione più specifica nella forma della cosiddetta *giustizia di transizione*, una pratica che potremmo ritenere avviata in Sud Africa nella fase *post-apartheid* attraverso la *Commissione Verità e Riconciliazione*. Il percorso intrapreso si basò sulla negoziazione e sulla confessione pubblica che doveva essere completa e dimostrare che i crimini commessi erano motivati da ragioni ideologiche. Questi approcci facevano parte dell'attuazione di politiche di riconciliazione che, oltre a coinvolgere il colpevole, comprendevano anche la partecipazione della vittima e dell'intera comunità. Questo modello venne poi ripreso anche da altri paesi nelle fasi di

fuoruscita da regimi dittatoriali, come Bolivia, Perù, Brasile, ecc., attraverso la richiesta di attività riparative più disparate a seconda dei contesti e della specificità delle situazioni¹⁰.

Fuori dalla dimensione di transizione costituzionale, il modello riparativo si è sviluppato diffusamente, animato dalla tendenza a cercare alternative allo strumento penale e soprattutto per l'enfasi sul ruolo della vittima che a partire dagli anni Settanta, ma soprattutto negli Ottanta, è divenuta centrale nel panorama non solo giuridico, ma anche politico, culturale e in particolare mediatico (Lorenzetti, 2018). Un percorso che non si arresta e che negli anni Duemila è rappresentato dal proliferare di strumenti variamente riparativi e da una stabile e crescente importanza del ruolo della vittima, intesa e declinata in varie accezioni (Lorenzetti, 2018). In particolare, restringendo il campo al contesto italiano, ha trovato gradualmente sempre più spazio sotto varie forme, fino al più recente risultato contenuto nella cosiddetta “riforma Cartabia”¹¹, salutata come tentativo e proposta di riforma organica e complessiva del paradigma riparativo precedentemente parcellizzato all'interno dell'ordinamento.

Al fine di restituire una rapida ricostruzione del percorso italiano di avvicinamento alla giustizia riparativa, vale la pena ricordarne alcuni passaggi.

I primi timidi passi sono stati fatti in modo graduale attraverso la giustizia di pace, quella minorile e tramite la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Quanto alla prima, un'evoluzione verso un paradigma riparativo si è avuto con il d.lgs. n. 274 del 28 Agosto 2000, relativo alle competenze del giudice di pace nel processo penale. In particolare, qui rileva ricordare la spinta alla conciliazione che si prevede debba muovere l'operato del giudice e che egli, a sua volta, debba favorire tra le parti, e la possibilità di estinzione del reato, mediante attività che mirino a riparare il danno causato e a ristabilire l'equilibrio tra le parti coinvolte¹².

Nel campo della giustizia minorile, ci si è avvicinati tramite la riforma del processo penale minorile del 1988 (d.P.R. n. 448 del 22 settembre), in particolare, nella parte in cui ha previsto la sospensione del processo con messa alla prova, aprendo alla possibilità di partecipare ad un

¹⁰ Vedi Carcangiu (2024). In particolare, risulta fondamentale ai fini di una maggior coerenza e chiarezza con il presente contributo, il rapporto tra giustizia di transizione e giustizia trasformativa. A questo proposito Carcangiu, nell'individuare i limiti della giustizia di transizione nello smantellamento delle radici dell'oppressione caratteristici dei regimi dittatoriali in cui queste pratiche sono state attuate, riconosce la necessità di partire dalle basi della transizione attraverso un approccio trasformativo, una conciliazione necessaria per evitare che la prima avvenga solo tramite scelte politiche e accordi di cerchia elitaria ristretta, escludendo le voci delle soggettività e delle classi maggiormente colpite dall'oppressione. Per questo, l'autore ritiene che un approccio trasformativo permetterebbe alla transizione di non riproporsi come strumento neutrale e apolitico, rischiando di riproporre forme di violenza diretta nei confronti di soggettività già svantaggiate, in particolare donne, minoranze etniche e la comunità LGBTQI+; vedi anche Lorenzetti (2018). Per una ricostruzione complessiva sulla giustizia di transizione e le varie forme attraverso cui è stata attuata vedi Fornasari (2013).

¹¹ D.lgs. 150, 10/10/2022, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 30/06/2023.

¹² Artt. 2 e 34 d.lgs. 274/2000. Per approfondire vedi Franzoso (2025).

percorso di giustizia riparativa come strumento alternativo al processo penale¹³. Un approccio poi seguito anche nel processo penale per adulti, a partire dalla legge n. 67 del 2014 che ha messo a punto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo la mediazione tra le modalità attraverso cui poter espletare il programma¹⁴.

In questo contesto, l'influenza internazionale e in particolare europea ha senza dubbio sortito effetti di avvicinamento a questo modello. In particolare, è stato centrale il Tavolo XIII degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale riunitosi nel 2018 (Mosconi, 2018). Nella ricerca di una definizione quanto più precisa del modello riparativo, in quella sede si è tentato di risolvere la confusione che spesso circonda la *restorative justice*, affermando che esso rappresenta un modello in cui reo e vittima partecipano attivamente alla risoluzione delle questioni legate all'illecito commesso. Tale approccio intende superare il tradizionale reo-centrismo del sistema penale, sebbene la rilevanza maggiore sia stata data alla riparazione del danno e alla responsabilizzazione del reo. Si è anche dibattuto sul ruolo che ha questo modello di giustizia alternativo e se debba essere complementare o indipendente rispetto al sistema penale. Un punto su cui si è ritenuto oculato scegliere nel senso della complementarietà, dal momento che il Tavolo ha constatato una carenza della *restorative justice* nel fornire le garanzie proprie del diritto.

L'approccio in questione, sulla scia delle aperture e avvicinamenti mostrati precedentemente al modello, ma sempre rimasti entro una dimensione para-penalistica, sopravvive e fonda il modello della Cartabia, nonostante essa risulti nei fatti più restrittiva rispetto ad alcune previsioni del Tavolo (Mosconi, 2024). A questo fine, vale la pena fare riferimento ad alcuni aspetti del provvedimento.

A partire dalla definizione, il modello riparativo viene circoscritto alla fattispecie di reato, senza considerarne le cause e il contesto strutturale entro cui esso si verifica¹⁵. In riferimento alle tempistiche di avvio del programma riparativo, è fondamentale che sia tempestivo per garantire che questa sia meno condizionata dagli aspetti processuali e che sia maggiormente centrata sui bisogni delle parti coinvolte. Tuttavia, entro uno schema che la intende come accessoria al penale, si rischia di svilirne il significato e di farla apparire un ulteriore ostacolo al già complesso iter processuale¹⁶. A rafforzare la dipendenza dall'apparato penale, è la parte della riforma che

¹³ Art.28 (d.P.R. 448/1988): “[...]il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa [...]. Anche qui vedi Franzoso (2025).

¹⁴ L'articolo 464 bis c.p.p., lettera c, prevede che, nel programma di trattamento finalizzato all'esito positivo della messa alla prova, vengano considerate anche le condotte volte a promuovere la mediazione con la persona offesa, se possibile. A questa previsione, la riforma Cartabia ha aggiunto la possibilità di sviluppare il programma di messa alla prova attraverso attività di giustizia riparativa.

¹⁵ Art.42. Per un approfondimento vedi Mosconi (2024).

¹⁶ Contrariamente a questa direzione, la “riforma Cartabia” ha previsto l’applicabilità in ogni stato e grado del procedimento, disconoscendo la differenza effettiva che un percorso del genere può apportare a seconda della fase in cui viene avviato.

prevede la partecipazione ad un programma riparativo come circostanza attenuante, la rilevanza che la partecipazione a esso acquisisce ai fini della sospensione condizionale della pena e l'effetto equivalente alla remissione tacita della querela in caso di esito positivo¹⁷. In questo senso, pare rafforzarsi la concezione di un carico aggiuntivo e strumentale alla sola riduzione dell'impatto della pena, invece che modello indipendente e alternativo (Pitch & Pugiotto, 2019).

Per questo, nella ricerca di pratiche di giustizia alternativa, è sempre necessario osservare, prima di tutto, gli effetti a lungo termine, in questo caso ancora non troppo visibili e contestualmente oscurati da scelte politiche di tendenza opposta che hanno portato ad un ricorso al penale sistematico e quasi di *default*, a fronte di necessità alle quali intrinsecamente non può e non dovrebbe rispondere¹⁸.

In questa dimensione, torna allora utile il concetto di “carceralità” (Davis, 2022, pp.112 e 121), secondo cui l'allontanamento da soluzioni punitive non avviene solo cambiando gli strumenti, ma piuttosto agendo contemporaneamente su più livelli, allontanandosi dalle logiche che rischiano di rafforzare lo *status quo*. Altrimenti, il rischio è quello di riprodurre lo stesso sistema, pensando di distaccarsene solo adottando nomenclature differenti, ma rischiando al contrario di allargare la rete del controllo, estendendo i confini del punire e pervadendo anche ciò che nasce come effettivamente alternativo¹⁹.

È su questo punto che trasformazione e riparazione presentano le loro divergenze principali: come ricorda Re (2023), chi promuove la giustizia trasformativa accusa i fautori di quella riparativa di privatizzare eccessivamente il conflitto, trascurandone il contesto strutturale in cui è inserito; su questa linea, il rischio è quello di ricadere in un contesto istituzionale che lo subordina ad un sistema costruito sulla centralità della punizione. Inoltre, lungi dall'idea di riparare il danno provocato, la trasformazione va verso un cambio radicale, cercando di costruire qualcosa di nuovo e non soltanto ripristinare la condizione precedente.

Su questa scia, infine, è dirimente il rapporto tra vittima e reo, snodo centrale delle divergenze tra riparazione e trasformazione. In particolare, il concetto di vittima all'interno della riforma

¹⁷ Per approfondire vedi Mosconi (2024).

¹⁸ Su questo punto vale la pena fare riferimento all'iperattività legislativa italiana più attuale e rilevante in questi termini: legge 199/2022 (c.d. “decreto anti-rave”); legge n. 159/23 (cosiddetto “decreto Caivano”); legge 80/2025 (c.d. “decreto Sicurezza”); infine, il ddl 2528 - modifica del ddl 1433 che era stato approvato in Senato a luglio 2025 - per l'introduzione del reato di “femminicidio” (art. 577-bis), apice di una legislazione vasta concernente il tema della violenza di genere che si aggiunge ai più recenti “Codici rossi” (l. 69/2019 e l.122/2023) alla l.168/2023 (“Disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e della violenza domestica”).

¹⁹ Si parla di processo di “*net widening*”, un concetto che, in Italia, è venuto all'attenzione rispetto all'introduzione e applicazione delle misure alternative alla detenzione in seguito all'emanazione dell'Ordinamento Penitenziario nel 1975. Nate con l'intento di ridurre i numeri della detenzione, sono progressivamente cresciute parallelamente al numero persone con pena intramuraria. Tuttavia, è doveroso riconoscere anche gli effetti positivi che la loro applicazione ha sortito e può effettivamente esperire, ma la loro evoluzione e lo stato attuale delle cose impongono di tenere viva a discussione a riguardo, soprattutto rispetto al loro funzionamento all'interno di un sistema che le vede e le applica in posizione subordinata rispetto al dominio della detenzione. Su questo Foucault (2022); vedi anche Anastasia (2022).

Cartabia è stato influenzato dalla definizione proposta dalla Direttiva 2012/29/UE²⁰, un testo che lascia spazio ad una definizione ampia, nonostante la riforma non si appresti a riconoscerne una centralità parificandola all’“autore dell’offesa”²¹. In questa equiparazione, scompare l’interesse per la dimensione strutturale precedente al danno e alla ricostruzione del legame sociale, limitandosi al risarcimento del danno e alla riparazione delle conseguenze dello stesso (Mosconi, 2024). Come strascico del portato penalistico che non passa inosservato nella costruzione della riforma, emerge la problematicità della complementarità della riparazione rispetto alla centralità del penale. Premesso che il tema sul paradigma vittimario sarà oggetto del prossimo paragrafo, ripartire dal ripensamento dello stesso, fin dalla stessa declinazione linguistica, può spingere verso la cognizione di trasformazione e riparazione entro i confini di una prospettiva relazionale.

In questo senso, la riparazione non può che essere intesa in senso abolizionista, avvicinandosi e forse conciliandosi con la trasformazione per sradicare chi subisce il danno da una dimensione privata neutrale e di intrinseca subalternità (Mosconi, 2024).

Osservare la contraddizione: limiti e riflessioni a margine

Come anticipato, giustizia riparativa e trasformativa stanno in un rapporto contraddittorio, spesso conflittuale a seconda delle declinazioni della prima. Nella individuazione dei limiti di queste pratiche e delle specifiche differenziazioni, risulta prima di tutto centrale analizzare il ruolo della vittima. Il tema ricorre costantemente nei testi abolizionisti e, in particolare, negli studi di Thomas Mathiesen (1996) dove emerge come partire da essa sia il presupposto necessario per lasciar perdere la proporzione tra danno e reato in relazione al reo, attivando al contrario misure di aiuto che siano commisurate al danno da essa subito; ciò significa abbandonare un approccio legato esclusivamente all’applicazione di una pena e offrire contestualmente un supporto adeguato alla vittima. Il ruolo di quest’ultima è ormai risalente e centrale in molta letteratura che potremmo ricomprendere entro la cornice teorica della c.d. *vittimologia*, fondata sull’espansione della categoria fino a considerarla esistente in senso ontologico (Vezzadini, 2021).

Se, da un lato, come osserva Vezzadini (2021), la complessità della società odierna, sempre più stratificata e a rischio di conflitti per le istanze più diversificate su vari livelli, richieda un vettore unificante che cerchi di compendiare e ridurre le distanze, d’altro lato, non si può non

²⁰ La Direttiva definisce la vittima come “persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato” comprendendo anche un familiare” ossia “coniuge, persone che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persona a carico della vittima”.

²¹ Art. 42 e 43, d.lgs.150/2022.

problematizzare il concetto stesso di vittima, anche nella sua accezione linguistica, per le potenziali torsioni e strumentalizzazioni di cui è stata ed è tutt'oggi oggetto. In particolare, muovendoci entro pratiche di giustizia alternativa, il concetto risulta altamente problematico perché riconduce a quel sistema binario che la giustizia trasformativa tenta di decostruire. In questo senso, molti hanno osservato come, nonostante la necessità di riconoscere i bisogni di chi ha sofferto un danno, in questo modo si finisce per cadere nelle stesse logiche penaliistiche, dove la vittima è un vettore simbolico attraverso il quale giustificare politiche securitarie e inasprimento del controllo (Simon, 2008). In questo senso, le critiche muovono dal rischio di far rientrare la vittima entro un disegno di privatizzazione, e, secondo le modalità attuative della giustizia riparativa, la vittima ricade in una dimensione svuotata delle specificità delle materiali condizioni dei soggetti e delle differenze di potere che attraversano il tessuto sociale.

A questo proposito, mi sembra fondamentale la proposta di Pitch rispetto al recupero della categoria di “*oppressi*”, che ci restituisce una dimensione complessa e complessiva che guarda maggiormente alla strutturalità della questione (Pitch, 2019, p.1). Questa impostazione evita di ricadere in una postura moralizzante che delega ai singoli la gestione del proprio dolore, delineando, da un lato, vittime meritevoli e, dall’altro, quelle corresponsabili o facilitatrici, specialmente in contesti di violenza di genere, dove la soggettività della vittima viene caricata di connotazioni escludenti se non conforme a parametri socialmente accettati. In tali dinamiche, i livelli intersezionali di discriminazione operano come dispositivi di selezione nell’attribuzione di tutela. È su questa linea che si muove l’incontro tra abolizionismo e questione di genere, che soprattutto attorno a questo paradigma vittimario fanno emergere la necessità di una loro compenetrazione, ed è per questo che il rifiuto di questo concetto si situa a monte, anche a partire dal piano linguistico. Su questa linea, già il femminismo degli anni Sessanta e Settanta si è ampiamente interrogato e posizionato, riconoscendo i pericoli dell’utilizzo di questo lemma perché “la vittima è per definizione una soggettività privata di voce, e per meritare la tutela dello stato deve dimostrare di essere innocente, vulnerabile, indifesa” (Peroni, 2025)

L’importanza di riconoscere questa stortura deriva prima di tutto dalla capacità produttiva che dobbiamo rivedere nel linguaggio e di quali rischi ci sono nel suo inglobamento entro l’egida istituzionale, perché “le nostre parole sono frutto di processi di soggettivazione, di conflitto e liberazione” (Peroni, 2025).

A questo punto, sulla base del concetto di “carceralità” sopra citato e a partire dal caso raccontato da Palomba, ma muovendosi in generale nelle trame del femminismo abolizionista, è fondamentale chiedersi se veramente l’uscita dal controllo istituzionale riesca a sfuggire alla logica del controllo *tout court*. Travalicando i confini delle istituzioni e ponendosi come controllo informale, è importante chiedersi se, anche dentro forme di giustizia trasformativa, questo non venga in qualche modo riproposto arbitrariamente e informalmente, uscendo dalla porta del penale

ma rischiando di rientrare dalla finestra della punitività *lato sensu*. È questo il tema spinoso che, soprattutto in riferimento al diritto penale liberale, molti studiosi si pongono, riportando l'attenzione sulla precarietà di garanzie entro un sistema alternativo. Nel caso sopra esposto, ciò si può tradurre nelle conseguenze subite da Bernat a seguito del percorso svolto, che hanno comportato inevitabilmente a un cambio radicale della propria esistenza, prima di tutto a livello economico, sociale e politico; condizioni che non sembrano nemmeno porsi come garanzie di prevenzione rispetto alla ripetizione del danno perché, entro la logica di consapevolezza e responsabilizzazione, rischiano di innescare dinamiche non tanto diverse dal lascito istituzionale dello stigma goffmaniano (Laboratorio Smaschieramenti, 2024).

Come anticipato, è facile comprendere perché il ricorso a pratiche de-istituzionalizzate sia spesso preferibile per le soggettività marginalizzate, soprattutto se guardiamo l'intersezione delle discriminazioni che molte di queste vivono e che, a fronte dell'abbandono istituzionale, non possono che ricorrere a strumenti alternativi, un nuovo “ordine” fuori da quello legalmente costituito (Pavarini, 2013)²².

Entro questa riflessione, si può scendere ancora e chiederci quale sia la collettività, quella comunità di riferimento con cui costruire un percorso di giustizia alternativa²³. A partire da un proposito relazionale, risulta evidente come le soggettività che prendono parte debbano essere in una relazione di fiducia con la persona che chiede supporto e questo è un punto centrale da cui partire se vogliamo guardare a come si costruiscono, trasformano e si possono decostruire i rapporti di potere. Allo stesso tempo, la comunità può risultare un concetto vago, potenzialmente essenzializzante, portando a retrocedere ad un paradigma omologante che ha come suo collante la persona che ha subito il danno. Innanzitutto, in quest'ottica, si potrebbe evidenziare il rischio che quest'ultima finisca per identificarsi con il danno stesso, come se fuori da quello venisse meno la propria soggettività, ma soprattutto la necessità di essere supportata a priori; inoltre, bisogna interrogarsi su quanto sia o meno favorevole muoversi in un contesto più ristretto che si identifica con la comunità²⁴.

²² L'autore qui cita Farget in riferimento al seguito e al successo del *restorative paradigm*, affermando come l'uscire dall'ordine costituito sia in realtà fisiologico e connaturato ai sistemi di produzione di ordine come quello del controllo sociale penale e che ciò avvenga principalmente nei luoghi abbandonati dall'ordine costituiti, nei quali inevitabilmente ne germoglia uno nuovo differente da quello legale.

²³ Vedi Caselli (2024) nella parte in cui cita Mannozzi (2003): “una ‘comunità’, almeno in prima approssimazione, è tale se ricomprende individui che, indipendentemente dal luogo in cui vivono, avvertono fra di loro un insieme di *doveri, reciprocità e appartenenza*”.

²⁴ A riguardo vedi Pitch (2023): “Che cosa si intende con ‘comunità’? Quando c’è ‘comunità’? L’intera storia della sociologia, e soprattutto della sociologia della devianza e della criminologia critica, si interroga, in un modo o nell’altro, su questo concetto e il suo rapporto con il concetto di società. Delle ‘comunità’ è lecito diffidare, essendo di solito assai più oppressive delle ‘società’, soprattutto per le donne e le persone di genere non conformi. Ma qui si tratta di comunità elettrive, quelle formate dagli e dalle amiche, compagne, attiviste. [...] Ma siamo davvero sicure che il controllo informale che vi si esercita sia meno oppressivo di quello, formale, della società esterna?”.

A fronte dei limiti su cui si sta riflettendo, non risulta secondario chiedersi quanto un percorso di giustizia alternativa come quello che Palomba ci racconta sia diffusamente sostenibile, riconoscendo, entro questo dubbio posto, il rischio di rientrare in un intento universalizzante. Tuttavia, si tratta di un contesto specifico, situato, una comunità cosciente e politicizzata, che non può non interrogarci sulla difficoltà di attuarlo in contesti differenti, dove costruire consapevolezza e coscienza è più difficile perché mancano risorse – ampiamente intese – spesso riferibili ad un “capitale militante” (Ricordeau, 2022) attraverso cui affrontare questi percorsi più agilmente, motivo per cui spesso l’unico strumento a disposizione rimane quello della denuncia presso le forze dell’ordine. Ricordando che ricorrere a questa strada, nel caso in cui fosse l’unica e la più immediata in termini di prevenzione – soprattutto se si tratta di violenza di genere – non debba essere oggetto di colpevolizzazioni (Ricordeau, 2022), è centrale muoversi e riflettere sul perché il penale e il paradigma della *punitività* rimangano, di fatto, sempre sullo sfondo.

Inoltre, è importante considerare la dimensione del tempo, ma soprattutto la sua qualità, che un percorso del genere richiede. In particolare, la disponibilità di tempo nell’affrontare percorsi di presa di coscienza collettiva e il tentativo di mutamento che si scontra spesso con condizioni di vita che rendono tali pratiche di fatto inaccessibili, richiedendo una riflessione sulle strutture materiali che ne condizionano la possibilità stessa (Bonassi, 2023)²⁵.

Porsi di fronte ai limiti e alle criticità risulta necessario per una prospettiva a lungo termine, ma anche incisiva sul presente, un bilanciamento che si può tenere vivo stando e riconoscendo le contraddizioni e le difficoltà del sistema odierno, tenendo conto che le istanze diversificate che le questioni qui affrontate fanno emergere vanno inserite entro una necessaria intersezionalità di lotte. In questo senso, il paradigma relazionale, nei suoi presupposti e limiti, rappresenta uno snodo di riflessione che fa convergere più dimensioni. Contestualmente, pensare ad un paradigma alternativo significa guardare al futuro, ma stare anche nel presente, e questo vuol dire fare i conti con una ipertrofia del penale e della punizione perché “qui siamo, e da qui dobbiamo saperci muovere ricordandoci sempre dove vogliamo andare” (Peroni, 2025).

Riferimenti bibliografici

Anastasia, S. (Ed.) (2024). *I contorni del populismo penale. Etica pubblica: studi su legalità e partecipazione*, (1), 1-124.

²⁵ Come afferma Bonassi (2023): “Si tratta di uno sforzo fondamentale da effettuare, ma come fare quando il tempo non c’è? Quando le condizioni di vita non lo permettono? Quali soluzioni intraprendere? Ed è proprio a tal proposito che assume i connotati di un vero e proprio strumento e obiettivo di lotta che va ben al di là delle pratiche di giustizia strettamente intese e che determina l’impellenza di messa in discussione del lavoro, dei rapporti economico-sociali, di quelli di genere, delle dinamiche razziste e delle relazioni di potere in generale”.

- Baratta, A. (2019). *Criminologia critica e critica del diritto penale: introduzione alla sociologia giuridico-penale*. Milano, IT: Mimesis.
- Bonassi, F. (2023). Trasformare i sogni in pratica. Come tessere trame di giustizia alternativa? *Studi sulla questione criminale online*. <https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2023/09/27/trasformare-i-sogni-in-pratica/>
- Brown, A. M. (2024). *Per una giustizia trasformativa. Una critica alla cancel culture*. Milano, IT: Meltemi.
- Campesi, G. (2007). Archeologia del “neoliberalismo penale”. Appunti sulla nascita di un nuovo paradigma criminologico. *Studi sulla questione criminale*, 2(3), 17-39. <https://doi.org/10.7383/71542>
- Carcangiu, C. V. (2024). Le radici dei conflitti: esplorando il rapporto fra la giustizia di transizione colombiana e la violenza strutturale. *Sociologia del diritto*, 51(1), 153-182. <https://doi.org/10.54103/1972-5760/24371>
- Caselli, C. (2024). Quali vittime? Quale comunità? La giustizia riparativa (nella sua accezione trasformativa) come risposta al paradigma securitario. *Diritto e questioni pubbliche*, 24(2), 9-29. https://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2024_n24-2/01-studi-02-Caselli.pdf
- Crenshaw, K. W. (2013). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. In M. A. Fineman & R. Mykitiuk (Eds.), *The public nature of private violence* (pp. 93-118), Londra, UK: Routledge. <https://doi.org/10.2307/1229039>
- Davis, A. (2018). *La libertà è una lotta costante: Ferguson, la Palestina e le basi per un movimento*. Firenze, IT: Ponte alle Grazie.
- Davis, A. (2022). *Abolizionismo. Femminismo. Adesso*. Roma, IT: Alegre.
- Ferrajoli, L. (1989). *Diritto e ragione: teoria del garantismo penale*. Roma, IT: Laterza.
- Fornasari, G. (2013). *Giustizia di transizione e diritto penale*. Torino, IT: Giappichelli Editore.
- Foucault, M. (2014). *Sorvegliare e punire*. Torino, IT: Einaudi.
- Foucault, M. (2022). *Alternative alla prigione*. Vicenza, IT: Neri Pozza Editore.
- Franzoso, G., (2025). *La sfida della giustizia riparativa. Normativa, questioni aperte e prospettive*. Milano, IT: Ledizioni.
- Goffman, E. (1968). *Asylums*. Torino, IT: Einaudi.
- Hooks, b. (2020). *Elogio del margine: Scrivere al buio*. Napoli, IT: Tamu.
- Hulsman, L., & De Celis, J. B. (2001). *Pene perdute: il sistema penale messo in discussione*. Milano, IT: Colibrì.
- Lorenzetti, A. (2018). *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali: alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*. Milano, IT: FrancoAngeli.
- Mantovan, C. (2021). Teorie dell'anomia e della tensione. In C. Rinaldi & A. Dino (Eds.), *Sociologia della devianza e del crimine. Prospettive, ambiti e sviluppi contemporanei* (pp. 116-149). Milano, IT: Mondadori.
- Marino, S. (2019). Abitare le contraddizioni. La libertà come lotta costante e il femminismo intersezionalista di Angela Davis. *Scenari*. <http://mimesis-scenari.it/2019/08/14/abitare-le-contraddizioni-la-liberta-come-lotta-costante-e-il-femminismo-intersezionalista-di-angela-davis/>
- Mathiesen, T. (1996). *Perché il carcere?* Torino, IT: Edizioni Gruppo Abele.
- Mellino, M. (2018). Racisme, antiracisme et migrations: l'Italie au cœur de la conjoncture politique européenne. *Revue européenne des migrations internationales*, 34(1), 11-19. <https://doi.org/10.4000/remi.9630>
- Melossi, D., & Pavarini, M. (Eds.) (1979). *Carcere e fabbrica*. Bologna, IT: Il Mulino.

- Mosconi, G. (2011). Louk Hulsman. Senza il diritto penale e oltre. *Studi sulla questione criminale*, 6(2), 9-28. <https://doi.org/10.7383/70749>
- Mosconi, G. (2018). La giustizia riparativa: definizioni, interpretazioni, applicazioni. A proposito dei lavori del Tavolo XIII degli Stati Generali dell'Esecuzione penale. In Associazione Antigone (Ed.), *Un anno in carcere. XIV rapporto sulle condizioni di detenzione* (pp. 1-26). Roma, IT: Associazione Antigone.
- Mosconi, G. (2024). *Decostruire la pena. Per una proposta abolizionista*. Milano, IT: Meltemi.
- Palomba, G. (2023). *La trama alternativa*. Roma, IT: Minimum fax.
- Pavarini, M. (1985). Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo. *Dei delitti e delle pene*, 3(3), 525-553. <https://criminologiacabana.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/11/massimo-pavarini-il-sistema-della-giustizia-penale-tra-riduzionismo-e-abolizionismo.pdf>
- Pavarini, M. (2013). *Governare la penalità: struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*. Bologna, IT: Bononia University Press.
- Peroni, C., (2021), Teorie femministe della devianza e del crimine. In C. Rinaldi, & A. Dino (Eds.), *Sociologia della devianza e del crimine. Prospettive, ambiti e sviluppi contemporanei* (pp. 298-320). Milano, IT: Mondadori.
- Peroni, C. (2025). Anatomia di un dibattito femminista: le ambivalenze del nominare il femminicidio. *Studi sulla questione criminale online*. <https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2025/04/17/anatomia-di-un-dibattito-femminista-le-ambivalenze-del-nominare-il-femminicidio/>
- Pitch, T., Pugiotto, A. (2019). L'odierno protagonismo della vittima. Un dialogo tra Tamar Pitch e Andrea Pugiotto. *Studi sulla questione criminale*, 14(3), 111-122. <https://dx.doi.org/10.7383/95732>
- Pitch, T. (2022). *Il malinteso della vittima: Una lettura femminista della cultura punitiva*. Torino, IT: Edizioni Gruppo Abele.
- Pitch, T. (2023). Quale trasformazione per la giustizia? *Studi sulla questione criminale online*. <https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2023/09/20/che-trasformazione-per-la-giustizia-tamar-pitch-a-partire-da-la-trama-alternativa-di-giusi-palomba/>
- Re, L. (2024). Violenza basata sul genere e "giustizia trasformativa". Un'alternativa al sistema penale? *La legislazione penale*. <https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2024/07/Re-LP-rev-Lucia-Re.pdf>
- Ricordeau, G., & Buzzelli, S. (2022). *Per tutte quante: donne contro la prigione*. Roma, IT: Armando Editore.
- Ruggiero, V. (2011). *L'abolizionismo di Louk Hulsman: tra cristianesimo sociale e anarchismo*. *Studi sulla questione criminale*, 6(2), 37-0. <https://doi.org/10.7383/70751>
- Simon, J. (2008). *Il governo della paura: guerra alla criminalità e democrazia in America*. Milano, IT: Cortina.
- Sobrero, A., & Croce, M. (2019), Intervista a Didier Fassin, Cinque domande a Didier Fassin sul suo ultimo lavoro: Punire. Una passione contemporanea. *Diritto penale e uomo*, 9, 79-86.
- Vezzadini, S. (2021), *Vittime e vittimologia*. In C. Rinaldi, & A. Dino (Eds.), *Sociologia della devianza e del crimine. Prospettive, ambiti e sviluppi contemporanei* (pp. 559-570). Milano, IT: Mondadori.